

SENTENZA N.306/2006

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione Civile**

composta dai signori:

dott. Gianluigi Ferrero

Presidente

dott. Salvatore Fundoni

Consigliere

dott. Fiorella Buttiglione

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.36 del registro generale affari contenziosi civili per l'anno 2004 promossa da:

*****, avvocato, che si difende in proprio ex art. 83 c.p.c., residente in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliato presso il proprio studio.

Appellante

contro

***** con sede in Settimo San Pietro, in persona del legale rappresentate ***** , domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Rosalia Pacifico che la rappresenta e difende con procura speciale a margine della citazione in primo grado.

Appellata- appellante incidentale

All'udienza collegiale del 10.3.2006 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante:

La Corte in riforma della sentenza appellata voglia:

- via principale: - accertato l'inadempimento della ***** riguardo alle obbligazioni del contratto di appalto in particolare per il mancato completamento dell'opera- dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. ovvero dell'art. 1453 c.c. e condannare la società appellata al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c.;

- subordinate: condannare la società appellata al risarcimento del danno per il mancato completamento dell'opera ex art. 1218 c.c.;

- in ogni caso con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio;

- ulteriore subordinate assolvere l'appellante da qualsiasi richiesta di indennizzo avanzata dalla società appellata con compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.

Nell'interesse dell'appellata- appellante incidentale:

La Corte voglia:

- via principale condannare l'avv. ***** al pagamento della ulteriore somma rispetto alla condanna di primo grado, di Lire 5.300.000 (euro 2.737,22) oltre che a rifondere integralmente le spese del primo giudizio, confermando nel resto la sentenza;

- in subordinate: confermare integralmente la sentenza;

- in ogni caso: con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.4.1997, la ***** convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, l'avv. ***** esponendo: ù

- che nel mese di settembre 1996 aveva dato inizio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile del convenuto sito in Cagliari, via *****, e commissionati a corpo da quest'ultimo;

- che i lavori erano stati analiticamente descritti nel consuntivo consegnato al committente in data 13.11.1996;

- che l'avv. ***** , ricevuto il conteggio, senza sollevare contestazione alcuna in ordine alla corretta esecuzione dei lavori, le aveva comunicato di avere necessità di qualche giorno per verificarne l'esattezza;

- che essa attrice aveva preso atto della volontà dell'avvocato lasciando *in loco* i materiali occorrenti per l'esecuzione delle residue opere, già commissionate;

- che, peraltro, fin dal giorno successivo, e, cioè, dal 14.11.1996, il direttore tecnico della ***** aveva constatato che sul posto stava lavorando un'altra impresa;

- che il successivo 15.11.1996 l'Avv. ***** aveva, quindi, invitato la società attrice a riprendere i lavori entro il 18 novembre, limitandosi a contestare il *quantum debeatur*;

- ed, infine, che il 19.11.1996, senza attendere che tale invito giungesse a destinazione, il committente aveva comunicato all'impresa di intendere definitivamente risolto il rapporto per inadempimento di quest'ultima;

A dire dell'attrice tutto ciò aveva comportato la forzosa interruzione dei lavori, per i quali aveva programmato un ulteriore impegno di circa quindici giorni, con gravi perdite economiche. Inoltre, residuava in suo favore, per le opere realizzate, un credito di lire 11.597.300, essendo stato corrisposto l'importo di lire 13.000.000 a fronte del corrispettivo complessivamente dovuto di lire 24.597.300 (compresa IVA), oltre all'ulteriore danno derivante dal mancato recupero del materiale lasciato sul posto (colla, sabbia, ecc.), quantificabile in lire 300.000.

Tanto premesso, la società concluse chiedendo che il Tribunale, accertato che il rapporto contrattuale era stato interrotto per sola volontà del convenuto, lo condannasse a pagare le somme predette oltre al risarcimento del danno per la mancata realizzazione delle opere di cui al preventivo, con rivalutazione e interessi legali, e vittoria delle spese processuali.

L'avvocato ***** , costituitosi, contestò la fondatezza degli assunti avversi deducendo:

- di avere corrisposto complessive lire 18.000.000 ad integrale compenso dell'opera prestata, come preventivamente pattuito;

- di avere tempestivamente lamentato i difetti delle opere eseguite, dandone dettagliata descrizione nelle lettere 15.11 e 19.11.1996 con le quali aveva, altresì, invitato l'impresa a riprendere le lavorazioni che la stessa aveva interrotto al fine di ottenere importi maggiori rispetto a quelli pattuiti e dovuti;

- di essersi visto costretto, proprio a causa del comportamento inadempiente dell'attrice, a rivolgersi a terzi per il completamento dell'opera.

Concluse chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1662 c.c., ovvero per l'inadempimento della impresa ex art. 1453 c.c..

Nella udienza di precisazione delle conclusioni il convenuto chiese, in via istruttoria, la nomina di un C.T.U. per accertare i vizi e la spesa occorrente per la loro eliminazione; in subordine di accertare l'inadempimento del convenuto per non avere completato l'opera e per i vizi nella parte

eseguita, con condanna al risarcimento dei danni; in ulteriore subordine, condannando l'impresa al risarcimento dei danni con vittoria delle spese processuali.

L'attrice dichiarò di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove.

La causa, istruita mediante interrogatorio libero delle parti, prove testimoniali, consulenza tecnica d'ufficio e documenti, venne decisa con sentenza 30.9/9.10.2003 con la quale il Tribunale condannò l'avv. ***** a pagare all'attrice la somma di euro 3.407,22 con gli interessi dal 10.1.1997 al saldo; rigettò le altre domande dell'attrice e le domande riconvenzionali del convenuto; compensò le spese in ragione della metà e condannò il convenuto a rimborsare all'attrice la restante metà, oltre in via esclusiva le spese di consulenza.

Il primo giudice ritenne che era incontrovertibile che tra le parti erano insorte contestazioni sugli importi pretesi, in occasione della presentazione del consuntivo e del preventivo al committente, in particolare affermando l'***** che aveva già pagato il corrispettivo per le opere già eseguite e per quelle da eseguire mentre l'impresa avanzava ancora pretese per le opere eseguite ed aveva presentato un autonomo preventivo per i lavori ancora da ultimare.

Inoltre, ritenne che dalle prove era emerso che l'impresa si era momentaneamente allontanata dal cantiere proprio in occasione delle suddette contestazioni; che l'***** le aveva dato termini ristretti per riprendere i lavori, sostituendola con terzi nei giorni immediatamente successivi; e che, in definitiva, nessuna delle parti aveva voluto che i lavori riprendessero alle condizioni dettate dall'altra.

Il Tribunale, rilevato che era pacifico che i lavori erano stati commissionati a corpo, e che le parti non avevano dato prova dell'entità del corrispettivo che pure era stato pattuito, ritenne applicabile l'art. 1657 c.c. e nominò un consulente per accertare la congruità degli importi pretesi dall'impresa, concludendo, conformemente alle risultanze della consulenza, che gli importi richiesti erano congrui *“in quanto rispondenti nella loro globalità ai prezzi correnti all'epoca delle lavorazioni..”*.

Ritenne, poi, provato che l'***** avesse pagato la somma di Lire 18.000.000 (e non quella inferiore di Lire 13.000.000 riconosciuta dall'impresa); che non vi erano i difetti e vizi lamentati dall'***** (escludendo dall'accertamento i “lavori a preventivo” non eseguiti né conteggiati: fugatura colorata del pavimento e tinteggiatura di pareti non rivestite e di soffitti).

In definitiva il Tribunale ritenne accertato che:

“1. l'appaltatrice si era legittimamente rifiutata di proseguire i lavori a fronte del diniego di pagamento del saldo di quelli già eseguiti da parte del committente; 2. che a fronte del pagamento del complessivo importo di Lire 18.000.000 il convenuto era ed è ancora debitore di Lire 6.597.300 pari ad euro 3.407,22”.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'avvocato ***** concludendo come in epigrafe; mentre in comparsa conclusionale ha inammissibilmente chiesto che la Corte voglia dichiarare *“risolto per inadempimento delle sola società appaltatrice”*, il contratto verbale di appalto a corpo stipulato tra le parti e, per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società appaltatrice *“al pagamento della somma di Lire 4.000.000, opportunamente rivalutata, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento degli interessi sino al saldo”*.

Ha resistito la ***** proponendo a sua volta appello incidentale.

La causa, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza appellata, è stata decisa nella camera di consiglio del 30.6.2006 sulle conclusioni sopra trascritte, decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

APPELLO PRINCIPALE

Con un primo motivo, l'appellante ribadisce di avere provato che il corrispettivo per tutti i lavori di ristrutturazione della casa era stato pattuito nell'importo di Lire 18.000.000 a corpo - circostanza pacifica - e lamenta che ha sbagliato il Tribunale ad applicare l'art. 1657 c.c.. Si tratta di una norma applicabile in via sussidiaria per l'ipotesi in cui le parti non pattuiscono alcun corrispettivo.

Inoltre, nella specie, trattandosi di appalto a corpo vi era una ragione in più perché non si potesse fare riferimento a tariffe esistenti in quanto, in tale tipo di appalto, il compenso è fissato in rapporto ai lavori complessivamente concordati facendo riferimento a parametri prettamente soggettivi.

Deduce l'appellante che la prova della pattuizione del corrispettivo predetto poteva essere tratta dalle seguenti circostanze di fatto:

- l'importo di Lire 18.000.000 non era mai stato contestato dalla impresa la quale non ne aveva, peraltro, indicato un altro preciso, riferendo solo di un accordo su compensi forfetari ed approssimativi;

- l'importo di Lire 18.000.000 era riportato nella lettera 19.11.1996;

- l'importo prospettato dalla impresa di Lire 20.670.000, essendo stato individuato dettagliatamente, non poteva essere riferibile ad un contratto in cui le parti avevano convenuto un corrispettivo globale individuandolo in una cifra tonda.

Non aveva senso accertare con C.T.U. i prezzi praticati sul mercato, in un contesto in cui egli aveva contestato la mancata esecuzione di tutti i lavori e soprattutto il mutamento unilaterale del prezzo pattuito "a corpo".

Il motivo è infondato.

Il ricorso all'art. 1657 c.c. è possibile anche quando le parti hanno convenuto un corrispettivo e, tuttavia, non ne abbiano fornito la relativa prova.

Ciò vale anche nel caso in esame in cui si assume che il corrispettivo è stato convenuto a corpo, perché l'unico modo per liquidare il compenso dovuto, in mancanza di specifica prova (e non potendosi fare ricorso a tariffe o usi), è quello indicato nell'ultima parte della norma, secondo cui la misura del corrispettivo "*è determinata dal giudice*", il quale non può evidentemente che servirsi dell'ausilio di un esperto che tenga conto del dato oggettivo dei prezzi praticati sulla piazza per lavori similari.

Inoltre, diversamente da quanto sostiene l'appellante, la Corte ritiene che non vi è in atti la prova che le parti avessero pattuito per tutta l'opera, anche quella da eseguire, il corrispettivo onnicomprensivo (anche dell'IVA) di Lire 18.000.000. Né tale accordo è desumibile dagli elementi presuntivi addotti dall'avvocato *****, che mancano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge,

Con un secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale erroneamente ha ritenuto che il rapporto contrattuale era venuto meno per comportamenti volontari ed ingiustificati del committente.

Non era vero che egli aveva sostituito l'impresa appellata affidando i lavori a terzi immediatamente dopo l'invio della prima diffida ad adempiere, come sarebbe risultato dalla deposizione del teste *****, che doveva ritenersi incapace a deporre considerato che era parte del contratto, direttore dei lavori, mandatario all'incasso e unico referente della ditta appaltatrice per il committente. In ogni caso, le sue dichiarazioni non erano intrinsecamente ed estrinsecamente

credibili, ed erano in contrasto con quelle del teste ***** , che peraltro aveva anche lui riferito circostanze non vere.

L'***** deduce che non era vero che il 14.11.1996 ***** aveva dovuto prendere atto che i lavori residui erano stati consegnati ad altra impresa (come dedotto nella citazione) perché solo con raccomandata ricevuta il 21.11.1996 egli aveva comunicato di avere preso atto dell'abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore e comunicato la risoluzione di diritto del contratto.

Il 15.11.1996 si era rivolto a terzi solo per chiedere quanto occorreva per eliminare i vizi, ma contestualmente aveva invitato l'impresa a riprendere i lavori, e non si poteva dedurre dal contenuto della relativa diffida che egli volesse recedere dal contratto ex art. 1671 c.c..

Ancora l'appellante lamenta che il primo giudice non abbia tenuto nel debito conto le deposizioni dei suoi testi (***** e *****), che avevano confermato la sua tesi.

Il motivo è infondato.

Dalla lettera 15.11.1996 inviata dall'avv. ***** , risulta che egli aveva ricevuto il preventivo per i lavori ancora da eseguirsi il 13.11.1996; che vi era un accordo verbale per l'applicazione dei prezzi medi di mercato; che l'***** contestava il preventivo, a suo dire eccessivo rispetto ai prezzi medi e non controllabile esattamente perché l'importo di molte voci era stato indicato a corpo; che anche la verifica del consuntivo era per tale ragione impossibile; che i lavori non erano stati completati a suo dire per l'abbandono ingiustificato da parte degli operai; che aveva diffidato l'impresa a riprendere i lavori entro il 18.11.1996, senza che avesse diritto ad altro denaro (a suo dire gli altri lavori erano ricompresi nel corrispettivo di Lire 18.000.000), salva la risoluzione del contratto.

Nella lettera 19.11.1996, sempre inviata dall'avv. ***** , questi aveva dichiarato “*di considerare risolto di diritto il contratto di appalto*” non avendo l'impresa ripreso i lavori “*unilateralmente abbandonati in data 14.11.1996*”, ed aveva chiesto la restituzione di Lire 4.000.000 in considerazione dei difetti delle opere già realizzate e di quelle che avrebbe dovuto eseguire, pena l'azione giudiziaria.

Risulta, invece, dalle deposizioni dei testi (***** e *****) che l'***** , il quale seguiva l'andamento dei lavori e dava le istruzioni agli operai, consegnatigli quelli eseguiti alla data del 13.11.1996 ed il relativo consuntivo chiese qualche giorno per verificarne la congruità. I lavori furono sospesi e non abbandonati, e nell'immobile fu lasciato il materiale occorrente per la loro ultimazione (lavori specificati nel capo 4 della PT attrice).

Il teste ***** ha riferito anche che due giorni dopo il 13.11.1996, il ***** , che seguiva i lavori per conto della società appaltatrice, disse agli operai che “*il committente aveva contestato i lavori e che aveva affidato la loro ultimazione ad altra impresa*”; e che egli era passato sul posto ed aveva visto dei muratori.

Il teste ***** , su tale ultima circostanza ha riferito “*il lunedì, quando tornai al lavoro, constatai che nel giardino c'erano altri operai... ed informai il ******”. Ha dichiarato che anche nel giardino era rimasto del materiale (cotto rosso, sabbia, cemento, colla, stucco, tavolini e cavalletti).

Anche il ***** , ha sostanzialmente confermato tali circostanze soggiungendo che ai lavori di ristrutturazione concordati via via si aggiungevano “ *cose nuove*”.

***** - che è capace di deporre in quanto non legale rappresentante della società ma semplice accomandatario che come tale non può essere parte del giudizio, e ciò senza considerare la mancata tempestiva deduzione delle asserite incapacità – ha confermato che i lavori, già in data

14.11.1996 erano stati affidati ad altra impresa. Ha precisato che il giorno dopo avere ricevuto la raccomandata che gli ingiungeva di riprendere i lavori entro 24 h., aveva mandato un operaio, ***** , per ritirare dei materiali lasciati sul posto e questi aveva constatato “*la presenza di un'altra impresa che lavorava*”. Il teste ha anche confermato che l'***** pagò solo Lire 13.000.000 “*per ogni pagamento è stata rilasciata fattura. Sono direttamente a conoscenza della circostanza. Ho visto anche le fatture*”; che aveva ricevuto diverse raccomandate di sollecito a riprendere i lavori e che l'operaio lo mandò sul posto, per ritirare il materiale, dopo la prima raccomandata. Sul punto deve osservarsi che il ***** , a specifica domanda, ha detto che la raccomandata cui faceva riferimento era quella del 19.11.1996.

Il teste ***** è poi significativo per dimostrare che il corrispettivo non era quello indicato dall'***** nella misura di Lire 18.000.000 comprensivo anche delle opere non eseguite.

Ed invero, se così non fosse stato, non avrebbe avuto senso che le parti (presente anche l'avvocato Pacifico per l'impresa) avessero fatto un sopralluogo ed avessero verificato non solo i lavori eseguiti ma anche esaminato i prezzi indicati nel preventivo-consuntivo per verificare se erano rispondenti ai prezzi di mercato Casa peraltro già fatta dall'***** per suo conto interpellando altri impresari.

Dal complesso delle risultanze istruttorie risulta provato, così come ha ritenuto anche il primo giudice, che vi era stato un allontanamento momentaneo della impresa dal cantiere in attesa che l'***** facesse le sue considerazioni sul consuntivo e sul preventivo presentatogli; che non è fondata la pretesa di quest'ultimo che l'impresa riprendesse i lavori rifiutando contemporaneamente di pagare quanto già eseguito e quanto doveva essere ancora eseguito con la pretesa di avere versato, in via anticipata, tutto il corrispettivo convenuto a suo dire nella misura di Lire 18.000.000; ed, infine, che tale comportamento ha causato la rottura del rapporto.

Con un terzo motivo di appello, l'appellante deduce che il Tribunale non doveva escludere la presenza dei vizi da lui lamentati sulla base delle sole conclusioni del C.T.U. il quale era intervenuto dopo che le opere erano state completate. Non poteva escludersi che vi fossero in origine le lamentate ondulazioni del muro in cartongesso; la mancata posa del marmo della cucina. Dalla relazione del c.t. di parte geom. ***** e dalle deposizioni dei suoi testi poteva dedursi che i difetti c'erano e che erano stati rimossi da altri prestatori d'opera, pur permanendo visibili alcuni della non corretta esecuzione delle opere (v. punti D e H della relazione del C.T.U.).

Il motivo è infondato.

Era onere del committente provare che vi erano i difetti lamentati ed è imputabile a lui che ciò non si sia potuto accertare con la consulenza disposta dal Tribunale, perché ben avrebbe potuto chiedere un accertamento tecnico preventivo per “fotografare” lo stato dei luoghi prima di far completare i lavori da altra impresa.

Con un quarto motivo di appello, l'appellante lamenta che il Tribunale dopo avere delineato l'esistenza di due contrapposte domande di risoluzione per inadempimento non ha preso posizione sulle stesse “*limitandosi a legittimare il comportamento della impresa come se quest'ultima avesse eccepito la propria inadempienza giustificandola con l'inadempienza dell'odierno appellante*”.

Nonostante la domanda fosse “*chiaramente rivolta all'accertamento del recesso ad nutum del committente sottintendendo la volontà di riprendere i lavori e non quella di non volerli ultimare*”, il Giudice ha trasformato la domanda dell'impresa in una diversa domanda fondata sulla eccezione di inadempimento, con ciò violando l'art.112 c.p.c. (Cass. 9911/98).

Il Tribunale non si era pronunciato sull'accertamento del recesso unilaterale del committente e sulla richiesta del relativo indennizzo domandati dall'impresa, ma su una diversa domanda fondata sulla eccezione di inadempimento dalla stessa mai proposta. A dire dell'appellante, l'impresa non aveva mai sollevato l'eccezione di inadempimento, "introdotta per la prima volta dal Giudice in sentenza".

Il motivo è infondato.

Dall'intero contenuto dell'atto di citazione e dalle conclusioni formulate dall'impresa in primo grado, oltre che dalle difese del convenuto, emerge che la società aveva lamentato di essere stata esclusa ingiustamente dal cantiere e che, essendole stato impedito di ultimare l'opera dal committente, il quale pretendeva di avere pagato già tutto e contestava il *quantum* del corrispettivo richiesto, aveva concluso chiedendo l'accertamento di tali circostanze e la condanna dell'***** a pagarle il saldo per i lavori eseguiti ed il risarcimento del danno conseguente alla perdita del guadagno ritraibile dalle opere ulteriori che le era stato impedito di eseguire.

Al di là dell'uso di formule sacramentali era evidente che l'impresa aveva giustificato la mancata ultimazione da parte sua dell'opera che la controparte aveva imputato a sua responsabilità, con la illegittimità della pretesa dell'***** di non dovere pagare più nulla ed aveva rilevato la illegittimamente l'***** aveva impedito la realizzazione della causa-funzione del contratto che ormai era di fatto risolto, avendo l'***** incaricato altra impresa per la ultimazione dei lavori.

Posto che il convenuto, come detto, aveva imputato all'impresa di avere interrotto i lavori senza valida ragione, lamentando così un inadempimento della obbligazione di ultimare l'opera commissionata (oltre che di eliminare i difetti lamentati), il primo giudice esattamente ha valutato i contrapposti comportamenti ed ha accertato che era prevalente l'inadempimento dell'*****.

Si può ancora rilevare che questi non solo non aveva ragione ai sensi dell'art.1662 c.c. perché se anche si fosse provato, ma così non è, che c'erano dei difetti da eliminare, il termine dato era certamente non sufficiente; ma anche sotto il profilo dell'art.1453 c.c. non ha ragione perché era stato lui ad impedire che l'impresa proseguisse i lavori con la ingiustificata pretesa di non doverle pagare più nulla e sostituendola con un'altra.

Con un quinto ed ultimo motivo di appello, l'appellante si duole della parziale compensazione delle spese processuali fondata su un inesistente parziale accoglimento della domanda attrice posto che, a suo dire, il giudice aveva pronunciato su una domanda non proposta, fondata sulla eccezione di inadempimento.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha accolto la domanda di condanna al pagamento della somma residua, somma che per quanto si dirà deve essere integrata con un ulteriore pagamento, rigettando per il resto delle domande dell'attrice. Quindi sussiste un giusto motivo di compensazione delle spese come ritenuto dal primo giudice.

APPELLO INCIDENTALE

La ***** , con appello incidentale, si duole però del fatto che il Tribunale ha ritenuto che l'***** avesse pagato oltre la somma di Lire 13.000.000 da lei riconosciuta, (quietanze 7.10 e 18.10.1996 di Lire 5.000.000 ciascuna e quietanza 12.11.1996 di Lire 3.000.000) anche ulteriori Lire 5.000.000 documentate dalla fotocopia di un assegno contestato.

A suo dire l'assegno non documentava un pagamento ulteriore rispetto a quelli sopra indicati, ma si riferiva al versamento della stessa somma certificato in una delle due quietanze. Ed

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione:

1- rigetta l'appello principale proposto da ***** avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari 30.9/9.10.2003;

2- accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto dalla *****, e, in parziale riforma della sentenza, che conferma nel resto:

- condanna ***** a pagare alla *****, l'ulteriore somma di euro 154,95 con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

3- dichiara compensate le spese processuali in ragione di 1/3 e condanna ***** a pagare alla *****, i restanti 2/3 che liquida:

- per il primo grado in Euro 3.449,93 di cui Euro 1.032,92 per diritti di procuratore ed Euro 2.237,97 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;

- per il secondo grado in Euro 2.415,02 di cui Euro 452,03 per diritti di procuratore ed euro 1.958,33 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte d'Appello, il 30.6.2006. Sentenza depositata dal C.E. il 25.7.2006.

Il Consigliere estensore
(F. Buttiglione)

Il Presidente
(G. Ferrero)